

*Lo ha stabilito il tribunale di Lodi: nella scuola non si applica il decreto Brunetta*

# Il preside non può sospendere

## Il dirigente può solo censurare il docente che sbaglia

**DI ANTIMO DI GERONIMO**

**I**l dirigente non ha il potere di sospendere i docenti. La sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, infatti, non è prevista per i docenti dall'ordinamento scolastico. Per i quali la legge prevede la sospensione dall'insegnamento fino ad un mese.

E siccome il decreto Brunetta, nel definire in generale la competenza dei dirigenti, ha disposto che essa non possa eccedere l'irrogazione di sospensioni «dal servizio fino a 10 giorni», quando si tratta di docenti, il dirigente non può andare oltre la censura.

Pertanto, se l'infrazione è più grave di quelle sanzionabili fino alla censura, il dirigente scolastico non può fare altro che trasmettere gli atti all'ufficio per i provvedimenti disciplinari territorialmente competente.

È quanto si evince dalla lettura di una sentenza emessa dal Tribunale di Lodi, pubblicata il 3 novembre scorso (n. 252/2015).

Dunque, è un vero e proprio orientamento, quello dei giudici del lavoro, ormai costanti nel ritenere che la disciplina applicabile ai docenti non sia quella del decreto Brunetta. Ma quella più rigorosa ed afflittiva prevista dal decreto legislativo 297/94: il testo unico dell'istruzione.

Il decreto Brunetta, infatti, contempla un sistema di sanzioni che non prevede effetti sulla progressione economica di anzianità. E non prevede nemmeno preclusioni per quanto riguarda l'accesso ai concorsi dirigenziali. Cosa che invece è espressamente prevista dal testo unico dell'istruzione in caso di sospensioni.

La maggiore severità delle sanzioni previste dal decreto legislativo 297/94 è bilanciata, però, dalla garanzia della terzietà del giudizio disciplinare. Perché quando si tratta di infliggere sospensioni, l'organo competente è l'ufficio per i provvedimenti disciplinari costituito presso l'ufficio scolastico e non il dirigente scolastico. Il principio è già stato affermato ripetutamente dal Tribunale di Potenza e, di recente, anche dalla Corte d'appello di Torino con una sentenza depositata il 7 novembre 2013 (n.1079). Sentenza con la quale il collegio capovolse l'esito di una sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 10.9.2012 (sentenza n. 2818/12).

La Corte in quell'occasione aveva ritenuto di non condividere l'interpretazione adottata dal ministero dell'istruzione con la circolare 88/2010. Secondo la quale, il dirigente scolastico e l'ufficio per i provvedimenti disciplinari avrebbero entrambi competenza ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari applicabili a segui-

to dell'accertamento di infrazioni connotate da gravità.

Fermo restando, però, che la sanzione in concreto applicabile dal dirigente scolastico non può eccedere i 10 giorni. Tesi, questa, che la giurisprudenza ritiene non legittima. Perché il decreto Brunetta fa espresso riferimento alla sanzione editale astrattamente prevista, lasciando impregiudicata la piena vigenza dell'art.498 del testo unico. Che, per contro, non contempla la sanzione della sospensione fino a 10 giorni. Sanzione, questa, prevista nel contratto di lavoro solo nei confronti del personale Ata.

In buona sostanza, dunque, la giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che il giudice debba attenersi ai principi di tipicità e tassatività della sanzione. Secondo i quali, per punire un lavoratore, è necessario che la sanzione sia espressamente prevista da una norma di legge o di contratto. E ciò vale sia per quanto riguarda l'esplicitazione del collegamento tra il comportamento antidoveroso e l'applicazione della sanzione, sia per quanto riguarda l'individuazione dell'autorità datoriale competente ad infliggerla e il procedimento da seguire al fine di garantire il diritto di difesa. In più, siccome le norme punitive sono norme speciali per definizione e, come tali, sono insuscettibili-

li di interpretazione analogica, fino a quando l'ordinamento non prevedrà esplicitamente la sanzione della sospensione dal servizio (che è cosa diversa dalla sospensione dall'insegnamento) anche per i docenti, i dirigenti non avranno competenza in tale materia.

Fin qui la disciplina sostanziale. Quanto alle questioni procedurali, non sono poche le sentenze di condanna dell'amministrazione anche per il mancato rispetto di termini e adempimenti. Le soccombenze vanno dal mancato rispetto dei termini (tra le tante, si veda l'ordinanza ex art.700 c.p.c. del Tribunale di Benevento del 2.5.2012) all'omessa notizia all'incolpato della trasmissione degli atti all'ufficio per i provvedimenti disciplinari (Tribunale di Cuneo, sentenza 7.3.2012, n. 43) e all'omissione dell'instaurazione del contraddittorio (Tribunale di Cosenza, sentenza 1098/2012) in particolare per quanto riguarda la contestazione degli addebiti (Tribunale di Lagonegro, sentenza 16.01.2013, n.19). Il crescere del numero delle sentenze è dovuto al fatto che il contenzioso sulle sanzioni disciplinari, dopo la cancellazione degli organi stragiudiziali di composizione di questo genere di controversie (conciliazione negoziale o collegiale e ricorsi ai consigli di disciplina) si è interamente spostato in sede giudiziale.

© Riproduzione riservata

**Quando si tratta di infliggere sospensioni, l'organo competente è l'ufficio per i provvedimenti disciplinari costituito presso l'ufficio scolastico e non il dirigente scolastico**

